



**REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO -
ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Luisa D'EVOLI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmine PEPE	Referendario (relatore)

VISTI gli artt. 81, 97, 100, comma 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e ss.mm.ii., sull'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 111/CP/2023 del 14 aprile 2023 (versione aggiornata n. 1-2023);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.ii., recante il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito indicato per brevità come TUSP) e, in particolare, l'art. 5, cc. 3 e 4, così come modificato dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1 e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 118, in vigore dal 27 agosto 2022;

VISTA la delibera della Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022;

VISTA la nota prot. n. 2497 del 5 ottobre 2022, a firma del Presidente della Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige - Sede di Trento con la quale è stata inviata l'informativa agli enti interessati della modifica al TUSP e, in particolare, delle modalità di trasmissione dei provvedimenti di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni, attraverso la posta;

VISTA la nota del Comune di Vermiglio del 12 novembre 2025, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo con numero 2566 del 13 novembre 2025, con la quale il Segretario generale della gestione associata Alta Val di Sole ha trasmesso la deliberazione del Consiglio comunale n. 46 dell'11 novembre 2025, e relativi allegati, riguardante l'adesione alla Comunità di Energia Rinnovabile "C.E.R. Vallagarina - Società cooperativa";

VISTA la nota del Comune di Ossana del 12 novembre 2025, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo con numero 2567 del 13 novembre 2025, con la quale il Segretario generale della gestione associata Alta Val di Sole ha trasmesso la deliberazione del Consiglio comunale n. 42 dell'11 novembre 2025, e relativi allegati, riguardante l'adesione alla Comunità di Energia Rinnovabile "C.E.R. Vallagarina - Società cooperativa";

VISTA la nota del Comune di Pellizzano del 12 novembre 2025, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo con numero 2568 del 13 novembre 2025 2025, con la quale il Segretario generale della gestione associata Alta Val di Sole ha trasmesso la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 10 novembre 2025, e relativi allegati, riguardante l'adesione alla Comunità di Energia Rinnovabile "C.E.R. Vallagarina - Società cooperativa";

VISTA la nota a firma del magistrato istruttore prot. n. 2627 del 27 novembre 2025 con la quale sono stati chiesti chiarimenti e documentazione integrativa;

VISTO il decreto n. 42/2025 del 19 novembre 2025 con il quale il Presidente della Sezione ha designato il magistrato relatore Ref. Carmine Pepe;

VISTA l'ordinanza n. 25/2025 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio, che si è svolta mediante collegamento da remoto;

UDITO il magistrato relatore, Ref. Carmine Pepe, ed esaminata la documentazione agli atti;

FATTO

1. I Comuni di Ossana, Vermiglio e Pellizzano hanno trasmesso le delibere consiliari, di identico contenuto motivazionale (rispettivamente delibb. C. C. nn. 42, 46 e 55 del 2025) con le quali è stata approvato:

- *“l'adesione alla Comunità di Energia Rinnovabile “C.E.R. VALLAGARINA soc. coop.” con acquisizione di una quota sociale per un importo di valore pari ad euro 25,00.”;*

- *“lo Statuto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 2).”;*

- *“ di stabilire, quale accordo tra i soci fondatori ai sensi del Protocollo d'intesa di cui all'art. 8, comma 3, lett. e) della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 e successive deliberazioni della Giunta provinciale attuative dell'art. 18 bis della LP 1/2005, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 co. 6 del Protocollo d'intesa approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1855/2012 che, fintantoché la società sia riconducibile all'insieme degli enti locali fondatori, l'ente referente in nome e per conto del quale rapportarsi con la società, sia individuato nel Consorzio BIM Adige Trento [...]”;*

Ciascuno dei tre enti, ha approvato un'apposita *“Relazione descrittiva tecnico-economica relativa allo sviluppo di una Comunità Energetica Rinnovabile nel territorio comunale”.*

Unitamente a detto documento, ciascun Comune ha altresì trasmesso

i) il parere favorevole espresso dal revisore dei conti dell'Ente;

ii) la relata alla *“Consultazione pubblica ex art. 5 D.Lgs. 175/16. Schema atto deliberativo Comunità Energetica Rinnovabile “C.E.R. Vallagarina soc. coop.”;*

iii) le deliberazioni di Giunta recanti *“Approvazione adesione Comunità energetica rinnovabile “C.E.R. CER Vallagarina Soc. Coop.”* (per Ossana, D.G. C. n. 181 del 30 ottobre 2025, per Vermiglio n. 200 del 29 ottobre 2025; per Pellizzano, n. 130 del 30 ottobre 2025);

v) le deliberazioni di giunta *“Approvazione avviso pubblico di indagine per manifestazione di interesse finalizzato all'adesione alla Comunità energetica rinnovabile Vallagarina – Soc. Coop. con sede in Trento (TN) Piazza Centa, 1”* (Delibb. di Giunta di Ossana, n. 162 del 7 ottobre 2025, Vermiglio, n. 186 dell'8 ottobre 2025, Pellizzano n. 121 del 9 ottobre 2025

iv) l'elenco degli aderenti, per ciascun ambito comunale, alla suddetta manifestazione di interesse.

2. L'adesione alla medesima CER da parte di diversi enti del territorio provinciale (il Consorzio BIM Adige, la Camera di commercio di Trento, i Comuni di Volano, Nogaredo, Besenello, Nomi, Calliano, Aldeno) è stata oggetto di favorevole esame da parte della Sezione con deliberazione n. 58/2025/PASP del 16 aprile 2025. In tale occasione è stato esaminato il "*Business Plan previsionale 2025-2029 della Comunità Energetica*" dal quale si ricavava l'esistenza di più "scenari" (a seconda della entità della potenza energetica installata e dei membri aderenti).
3. Con le deliberazioni in esame i tre comuni di Ossana, Pellizzano e Vermiglio aderiscono dunque alla società già costituita con l'obiettivo di dar luogo ad una configurazione energetica autonoma facente capo ad un'altra cabina primaria. L'ambito delle cabine primarie costituisce infatti il perimetro tecnico-territoriale entro cui rilevano le attività di produzione/consumo/autoconsumo, ai fini dell'ottenimento degli incentivi; più in particolare il quadro regolatorio consentirebbe, con la medesima CER, di valorizzare l'autoconsumo diffuso attraverso diverse configurazioni purché "*sottese alla medesima cabina primaria*" e che "*con riferimento a ciascuna di esse viene calcolata la quantità di energia oggetto dell'autoconsumo diffuso e viene erogato il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata*" (cfr. il chiarimento reso dal GSE, FAQ GSE del 17/10/2024 richiamato nelle motivazioni delle delibere in esame).
4. L'adesione di nuovi enti concretizza un ampliamento dell'operatività della CER già costituita, in linea con i diversi "scenari" prospettati nel citato *business plan* e, in generale, con l'auspicato incremento dei membri della comunità.
Più in particolare, ciascuna delibera, ai fini dell'analisi di sostenibilità economico-finanziaria, rinvia ad apposita "Relazione descrittiva tecnico-economiche" allegata e al relativo prospetto dei flussi finanziari (§3.2. "Piano cassa del comune"). Dall'esame di suddette Relazioni, anche in comparazione con la precedente fase di adesione oggetto della citata delibera della Sezione (58/2025/PASP), sono emersi tuttavia taluni profili meritevoli di approfondimento.
5. Con nota del 27 novembre 2025 è stata pertanto formulata una richiesta istruttoria, articolata in 11 punti che è stata indirizzata a tutti e tre i Comuni oltre che al Consorzio BIM Adige, stante il ruolo di "capofila" rivestito nella CER, essendo i profili oggetto di approfondimento d'interesse comune ai tre enti.
6. A tale richiesta è stato fornito ampio riscontro con nota congiunta, a firma dei tre sindaci, acquisita dalla Sezione al prot. 2656 del 10 dicembre 2025.

DIRITTO

1. Considerazioni preliminari e di carattere generale.

1.1. Con le delibere consiliari in esame i Comuni di Ossana, Vermiglio e Pellizzano aderiscono come soci alla Società cooperativa Comunità Energetica Rinnovabile Vallagarina - Società Cooperativa in sigla "C.E.R. - VALLAGARINA - Soc. Coop", divenendo, dunque, membri di una Comunità di Energia Rinnovabile (CER) nella forma di società cooperativa già costituita.

Le CER sono organismi peculiari disciplinati dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".

1.2. La Sezione si è già espressa sull'adesione di enti locali e altri organismi pubblici alle CER (cfr. deliberazioni n. 21/2025/PASP, n. 41/2025/PASP, n. 58/2025/PASP, e n. 62/2025/PASP) soffermandosi non soltanto sul quadro normativo, nazionale e provinciale, ma anche sulla prassi amministrativa cui ha dato impulso la Provincia Autonoma di Trento e sugli studi diffusi sul tema a livello nazionale, anche in questo caso fatti propri dagli enti e richiamati negli atti consiliari di adesione.

La legge enuncia, infatti, "il diritto" dei clienti finali dell'energia elettrica di riunirsi in CER (art. 31 del D.Lgs. 199/2021), senza assegnare un ruolo particolare o predefinito alle pubbliche amministrazioni. A fronte di una normazione primaria e secondaria improntata al massimo incentivo alla diffusione della CER, e con un ruolo degli enti pubblici potenzialmente differenziato (produttori, consumatori o entrambi), è ormai consolidato l'orientamento secondo cui permangono i limiti, sostanziali e procedurali, gravanti sugli enti pubblici ex D.Lgs. 175/2016, ai fini della costituzione degli organismi societari. Spetta dunque all'interprete un coordinamento ai fini della coerente applicazione dei due plessi normativi nel caso di specie (si v. in proposito Corte Conti, Contr. Toscana, n. 77/2023/PASP, *id.* Friuli-Venezia Giulia, n. 23/2024/PASP, Trento nn. 21/2025/PASP e 41/2025/PASP *cit.* e, in senso analogo, con riferimento alle ipotesi di costituzione di società contemplate dalla legge, Corte conti, Sez. Riun. Contr. 43/SSRRCO/QMIG/2024).

Si ribadisce, inoltre, in linea con la dottrina, che le CER sono soggetti manifestazione dell'organizzazione delle libertà sociali, la cui autonomia è incisa dalla regolazione e, secondo altra prospettiva, si iscrivono "nella logica del terzo settore e coinvolge il tema dei beni comuni. L'operazione di costituzione di una comunità energetica rinnovabile, inoltre, è aperta, e s'ispira a valori

partecipativi, cooperativi e comunitari” (cfr. Corte conti, Sez. Contr. Lombardia, 137/2023/PASP del 12 giugno 2023, Friuli, 52/2023/PASP del 23 maggio 2023).

1.2. Rispetto alle pregresse operazioni esaminate, quella in esame presenta alcuni elementi di peculiarità: (i) l’adesione “coordinata” dei tre Comuni avviene, infatti, in un momento successivo a quello della costituzione, già avvenuta su iniziativa di 8 soggetti pubblici e 2 soggetti privati; (ii) i tre comuni, nell’ambito del medesimo organismo societario, daranno luogo ad un’autonoma configurazione energetica nell’ambito di una distinta cabina primaria; (iii) la comunità intende “avvalersi” dell’energia elettrica da fonte rinnovabile non solo di impianti fotovoltaici ma anche di quella idroelettrica in considerazione dell’impianto di prossima costruzione (in tal senso, si coglie un tratto di similitudine con gli scenari economico-finanziari prospettati nell’ambito dell’operazione di cui alla deliberazione n. 21/PASP/2025, relativo alla CER costituita per iniziativa, fra gli altri, del Consorzio BIM Sarca-Mincio-Garda, anch’essa intesa al conseguimento di incentivi derivanti dall’energia idroelettrica di un impianto di nuova costruzione).

1.3. Le delibere consiliari esaminate, come già accennato, contengono una motivazione identica ma con rinvio a distinte analisi tecnico-economiche, a supporto delle ragioni di convenienza economica e sostenibilità.

Nelle citate *“Relazioni tecnico descrittive”* si legge infatti che *“La cabina primaria identificata con il codice AC221E00004 costituisce il nodo di connessione alla rete elettrica di media tensione che delimita il perimetro tecnico di condivisione dell'energia rinnovabile, all'interno del quale ricadono”* i 3 Comuni. *“La configurazione territoriale evidenzia un elemento strategico rappresentato dalla presenza di più amministrazioni comunali all'interno del medesimo perimetro tecnico della cabina primaria, fattore che amplifica significativamente il potenziale di condivisione energetica e consente l'aggregazione di ulteriori soggetti produttori e consumatori nell'ambito della medesima configurazione, incrementando la massa critica di energia condivisibile e, conseguentemente, i flussi economici derivanti dagli incentivi previsti dal decreto MASE e dai meccanismi di valorizzazione dell'energia condivisa regolati da ARERA”* (cfr. pag. 2, §2.1. *“Area geografica di riferimento”*).

Le relazioni dopo aver riepilogato i dati di fabbisogno elettrico, di produzione, ed autoconsumo/condivisione, su scala comunale, prospettano nell’ambito dell’analisi economico-finanziaria, distinti *“Piani cassa comunali”* (di cui ai §§3.2 delle citate relazioni).

Quanto emerso nel corso dell’istruttoria e in particolare quanto rappresentato nella nota di riscontro a firma “congiunta” da parte dei tre enti, suggerisce l’opportunità che il parere sia reso indistintamente su tutte e tre le delibere, attesa la sostanziale unitarietà tecnico-economica, dell’operazione.

Nella nota di riscontro alla richiesta istruttoria, infatti, è stato rappresentato che con l'adesione alla società i tre enti *“daranno luogo a un'unica configurazione energetica, distinta da quella già esistente nella CER. Tale configurazione sarà tecnicamente ed economicamente autonoma rispetto alla configurazione originaria, pur condividendo con essa il soggetto giuridico di riferimento e beneficiando delle economie di scala derivanti dalla gestione comune degli aspetti amministrativi e di funzionamento della cooperativa, già dimensionati in prospettiva di crescita secondo quanto rappresentato nel Business Plan previsionale 2025-2029 [oggetto di esame nella citata deliberazione n. 58/PASP/2025] (così sub C, pag. 5 della nota di riscontro istruttoria).*

Sullo stesso punto è stato inoltre fatto presente che *“ciascun Comune ha commissionato uno studio tecnico-economico finalizzato a valutare la propria partecipazione a una Comunità Energetica Rinnovabile, elaborato secondo l'ipotesi che il singolo ente assumesse il ruolo di promotore e fondatore di una CER autonoma. Tale approccio metodologico ha consentito di condurre un'analisi completa e indipendente delle potenzialità energetiche ed economiche del territorio comunale, includendo la mappatura dettagliata dei consumi di energia elettrica degli edifici e delle utenze pubbliche, la valutazione del potenziale di installazione di impianti fotovoltaici sui lastrici solari degli edifici di proprietà comunale e la quantificazione degli investimenti necessari per realizzare tali impianti secondo un dimensionamento ottimale della potenza installabile”* (cfr. § *“Premessa metodologica”*, pag. 1-2 della nota).

Nel citato riscontro istruttorio è stato dunque chiarito che *“i business plan elaborati per ciascun Comune costituiscono strumenti di analisi tecnico-economica finalizzati a quantificare le potenzialità energetiche del territorio comunale e a valutare comparativamente le diverse opzioni strategiche disponibili, ma non riflettono la scelta operativa effettivamente adottata dagli enti, che hanno invece deliberato di aderire alla CER Vallagarina costituendo una configurazione congiunta basata sull'impianto idroelettrico associato”*.

In altri termini, pur essendo le relazioni allegate alle delibere consiliari formalmente autonome, ed autonomi risultano i *“Piani di cassa”* comunali in esse contenute, l'adesione dei tre Comuni non risultano l'una indipendente dall'altra sul piano della sostenibilità dell'operazione posto che la stessa dipende dal funzionamento complessivo della configurazione: l'energia idroelettrica e il relativo incentivo devono essere condivisi tra tutti i membri e lo stesso impianto idroelettrico risulta comune ai tre enti.

1.3. A tal riguardo si osserva come la predisposizione di singole analisi tecnico-economiche, riferite al singolo comune se, per un verso, si pone in linea con l'indirizzo della Sezione dall'altro desta alcuni elementi di incertezza (su cui più diffusamente *infra* §6.8 e ss.).

Si è infatti evidenziato nei precedenti della Sezione come l'assoluta identità delle motivazioni delle delibere consiliari, tra enti diversi, può rappresentare una criticità posto che la motivazione deve sempre essere calibrata sulla specificità della posizione dei singoli comuni nell'ambito della CER e della conseguente necessità di esternare il proprio specifico interesse all'adesione e l'utilità della partecipazione rispetto alla propria specifica e differenziata posizione, di consumatore, consumatore-produttore etc. (così anche nella delib. 58/PASP/2025 cit.). Di contro, l'analisi svolta in modo "atomistico" per ciascun singolo comune non può prescindere anche da una rappresentazione delle stime "d'insieme". Nell'ambito specifico delle CER, e ancor di più nel caso, che qui ricorre, di CER c.d. "multicabina" ciò si traduce nell'esigenza di evidenziare la sostenibilità, per effetto dell'estensione della CER, sia dell'organismo societario esistente sia della nuova ed autonoma configurazione energetica.

In questa prospettiva, si è evidenziato l'opportunità che l'istruttoria tecnico-economica sia coerente con l'esigenza, posta dai requisiti tecnici derivanti dalla regolazione incentivante, di individuare un bacino territoriale (di utenze, fabbisogni energetici, potenza installabile) ottimale per la realizzazione dell'operazione in termini di incentivi conseguibili e, in tal senso, si è sottolineata l'importanza della 'regia', in qualità di soggetto "aggregatore" e "capofila", del Consorzio BIM. E ciò in analogia con gli indirizzi in materia di affidamento di servizi da parte degli enti d'ambito o di bacino, secondo i quali è consentito ai singoli comuni nell'assolvimento degli oneri motivazionali, un rinvio alla decisione assunta dall'ente di governo dell'ambito (cfr. in tal senso, con riferimento al servizio idrico, cfr. Corte dei conti, Sez. Contr. Campania, n. 171/2024/PASP e, *id.*, Sez. Contr. Trento n. 112/2023/PASP).

2. Sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi del controllo ex art. 5 TUSP

Si ritiene che gli atti trasmessi indicati in epigrafe rientrino nell'ambito applicativo dell'art. 5 del TUSP sul piano sia soggettivo che oggettivo.

2.1. Sul piano soggettivo, l'ambito applicativo del TUSP comprende gli atti di costituzione di organismi societari adottati da parte di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001, ivi inclusi gli enti locali testualmente contemplato dalla norma [cfr. artt. 1, c. 1, e 2, c. 1, lett. a)]. La richiesta di parere nella specie proviene dunque da enti che rientrano nel novero dei soggetti legittimati.

2.2. Sul piano oggettivo, gli atti sottoposti al controllo richiamati in epigrafe, sono espressione della volontà degli enti di aderire ad un organismo societario e, pertanto, rientrano a pieno titolo nella tipologia degli atti rientranti nell'ambito oggettivo dell'art. 5 TUSP.

3. Rispetto delle regole formali di competenza e contenuto dell'atto (art. 7)

3.1. Sussiste il rispetto delle regole formali sia di competenza sia di contenuto dell'atto poste dall'art. 7.

Il requisito della competenza all'adozione dell'atto riveste carattere necessariamente preliminare. Il legislatore, a riprova dell'importanza del momento decisorio, ha inteso assegnare tale competenza, per gli enti locali, all'organo direttamente espressivo della collettività amministrata, vale a dire il consiglio comunale. Gli atti, nella specie, rivestono correttamente la forma della delibera consiliare.

3.2. Sempre sul piano formale, le deliberazioni pervenute appaiono coerenti con l'ulteriore requisito previsto dall'art. 5 del TUSP (richiamato dall'art. 7), riportando una motivazione analitica in ordine alla decisione, anche per il tramite delle analisi tecnico-economiche allegate (sul quale, per i profili sostanziali, si rinvia al successivo § 6), oltre che alla luce degli ulteriori chiarimenti e precisazioni rese in sede di riscontro alle richieste istruttorie della Sezione.

4. Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP)

Gli atti deliberativi in esame riguardano l'acquisto della partecipazione in una società nella forma di cooperativa a mutualità prevalente costituita da persone giuridiche e fisiche.

Si tratta, quindi, di una tipologia di società (disciplinata dagli artt. 2511 c.c. e ss.) di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del Codice civile, espressamente richiamata dallo stesso TUSP (art. 3). Essa, dunque, rispetta il requisito tipologico (cfr. C. Conti., Sez. Reg. Contr. Friuli-Venezia Giulia, n. 52/2023/PASP).

5. Rispetto dei vincoli finalistici (art. 4 TUSP)

5.1. In merito al requisito esame, inteso in termini di verifica che l'attività compiuta dalla società partecipata rientri tra quelle consentite, può farsi rinvio *per relationem* a quanto già osservato nella deliberazione n. 58/PASP/2025, attesa l'identità dell'organismo societario considerato.

5.2. L'ulteriore declinazione del requisito in esame è quello della stretta necessità rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali, sul quale è opportuno ribadire quanto segue.

È necessario che emerga dalla motivazione dell'atto non soltanto la stretta aderenza delle finalità istituzionali dell'ente, ma anche le ragioni di "infungibilità" del modello societario rispetto ad altre alternative per il loro perseguimento. Costituisce, in particolare, indirizzo consolidato che le finalità meritorie, cui le comunità energetiche sono volte, non possono tuttavia ritenersi di per sé

sufficienti a suffragare le ragioni relative alla adesione non ponderata da parte di un Comune alla società (cfr. anche Sez. Contr. Marche, del. n. 120/2024/PASP, *id.* Campania, n. 100/2024/PASP, *id.* Toscana, n. 77/2023/PASP, *id.* Friuli-Venezia Giulia, n. 23/2024/PASP).

A tal riguardo, le deliberazioni esaminate continuano a riportare una dicitura ormai ‘tralatizia’ nell’ambito delle adesioni analoghe *“che la normativa disciplinante le CER è successiva al d.lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) che prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa che tra le possibili finalità prevedano l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;”*.

Tale affermazione non può essere intesa nel senso di giustificare un’attenuazione dell’onere motivazionale posto dall’art. 5 TUSP in ragione delle sopravvenute disposizioni in materia di CER. Al riguardo si rammenta che il rapporto tra i due plessi normativi, l’uno antecedente all’altro, non si pone in termini di rapporto regola-eccezione né l’avvicendamento normativo suggerisce una deroga, o tantomeno, un’implicita abrogazione delle disposizioni del d.lgs. n. 175/2016. Quanto previsto dal d.lgs. n. 199/2021, del resto, non si pone in contrasto con gli stringenti presupposti posti dal legislatore del 2016 alla regolare costituzione di organismi societari al fine di limitarne un’ingiustificata proliferazione.

Ai fini del controllo in questa sede la Sezione ha già evidenziato le peculiarità che riguardano le CER: (i) quest’ultima è per “natura” (*recte* per stessa designazione normativa) organismo plurisoggettivo (almeno due soggetti) e, parimenti, per “natura” strumento maggiormente rispondente all’interesse pubblico alla promozione delle energie da fonti rinnovabile rispetto ad una decisione di non costituzione (opzione zero), essendo la sua stessa esistenza, purché conforme ai requisiti normativi e tecnico-regolatori, presupposto necessario (e sufficiente) all’ottenimento degli incentivi; (ii) la costituenda società e in generale il modello legislativo della CER contemplano fisiologicamente la possibilità di entrata di soci (clienti finali consumatori di energia), indipendentemente dalla natura giuridica (pubblica o privata) secondo il principio della c.d. ‘porta aperta’ e purché ovviamente il loro apporto e la loro partecipazione sia coerente con le regole tecniche e i requisiti per l’ammissione agli incentivi economici; (iii) gli incentivi sono determinati in funzione della quantità di energia autoprodotta/autoconsumata e condivisa con la conseguenza, in ultima analisi, che un progressivo incremento dei membri produttori/consumatori può determinare un incremento anche degli incentivi; (iv) la disciplina

della CER non impone necessariamente una determinata forma giuridica né, dunque, la costituzione di un organismo societario.

5.3. Con riferimento all'aspetto della infungibilità dello strumento societario, e del connesso onere di motivazione analitico, le delibere richiamano in tal senso documenti che hanno esaminato *funditus* le diverse opzioni giuridiche percorribili per gli enti locali quanto alla veste giuridica della CER. (fra questi, lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 38-2024/I relativo alle incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo, approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 20.03.2024, nonché le linee guida, c.d. *Vademecum*, sull'Autoconsumo Individuale a Distanza e Comunità di Energia Rinnovabile dell'ANCI per i Comuni dell'aprile 2024).

La Sezione ha già avuto modo di sottolineare come tali atti siano privi di un autonomo valore giuridico in senso stretto e ribadito la loro funzione d'ausilio per gli enti a condizione che quanto ivi rappresentato sia non solo meramente richiamato ma anche fatto proprio nel suo contenuto sostanziale. Ciò vale non soltanto, come nei precedenti esaminati, nel caso in cui l'amministrazione sia soggetto proponente l'iniziativa e, dunque, motivi in merito alla forma giuridica prescelta per il nuovo organismo societario, ma anche in operazioni, quale quella di specie, di acquisto della qualità di socio in organismo già costituito. Le medesime considerazioni, rinvenibili nei citati documenti e fatte proprie dall'ente, costituiscono, dunque, fattore legittimante anche della scelta di aderire al progetto societario già esistente.

In tal senso gli enti, facendo proprie nel corpo della motivazione, le valutazioni e i contenuti dei citati documenti, hanno evidenziato come *"la forma giuridica della società cooperativa sia la più appropriata per la gestione di una CER in quanto risponde ai requisiti previsti dal D.Lgs. 199/2021, garantisce autonomia giuridica e patrimoniale, consente la partecipazione democratica dei soci, e permette un'efficiente gestione della produzione e condivisione dell'energia rinnovabile"* (cfr., ad es. pag. 4, delib. 42/25 del Consiglio comunale di Ossana); in ordine alla preferibilità dell'organismo societario viene affermato che *"la forma giuridica della società cooperativa, rispetto ad altre forme sociali, consente alla CER di operare in termini di autonomia giuridica e patrimoniale, senza esporre a responsabilità patrimoniale i suoi amministratori;"*, valorizzando in tal senso l'autonomia patrimoniale perfetta; la decisione assunta, proseguono ancora le delibere consiliari, costituisce *"attuazione diretta"* dei principi di efficienza, efficacia, economicità a differenza di *"una gestione delle esigenze energetiche pubbliche totalmente a carico dell'amministrazione, visto il gravoso carico di incombenze ed azioni da svolgere ed i costi dell'energia"* (pag. 5). Quanto invece all'alternativa della gestione *"internalizzata"*, si è evidenziato come l'adesione risponderebbe anche ai *"principi di efficienza, efficacia ed*

economicità dell'azione amministrativa... a differenza di quanto invece sarebbe una gestione delle esigenze energetiche pubbliche totalmente a carico dell'amministrazione, visto il gravoso carico di incombenze ed azioni da svolgere ed i costi dell'energia"(ibidem).

5.4. Ciò detto nella specie deve comunque osservarsi che, come ulteriormente chiarito in sede istruttoria, sebbene le delibere in esame facciano seguito ad appositi studi volti a indagare la fattibilità della costituzione di una CER nella forma di un nuovo ed autonomo organismo societario, la *"scelta operativa"* effettivamente perseguita dagli enti, risulta quella dell'adesione alla società già esistente. Tale decisione, risponde anche all'esigenza di beneficiare dei minori costi di struttura, amministrazione e gestione ordinaria della CER come organismo societario.

5.5. Di contro, la Sezione continua ad osservare, fermo quanto si dirà a breve, che le delibere non abbiano fornito anche elementi di valutazione in ordine all'esistenza o meno di ulteriori partecipazioni in società con oggetto sociale sovrapponibile a quello del nuovo organismo. Tale profilo potrebbe rivelarsi significativo, anche in ragione dell'oggetto sociale ampio della CER, in tesi idoneo a sovrapporsi a quello di società partecipate già esistenti. Dal che, in linea teorica, il rischio di duplicazioni di partecipazioni societarie per il perseguimento del medesimo obiettivo. Tale aspetto dovrà essere adeguatamente valutato dall'ente nell'ambito dei piani di revisione periodica previsti dalla normativa.

In tal senso, da ulteriori approfondimenti, risulta che tutti e tre i Comuni possiedono partecipazioni (sia pure di tipo c.d. pulviscolare) in società attive nel settore.

Il Comune di Ossana l'ente è titolare di partecipazioni in: Dolomiti Energia s.p.a. (0,22503862%); Dolomiti energia holding s.p.a. (0,00049 %); Alta Noce s.r.l. (33,33%) e in Vermigliana s.r.l. (25%).

Il Comune di Pellizzano l'ente è titolare di partecipazioni in Primiero Energia S.p.a. sia pure di entità contenuta (pari allo 0,074%) e in Vermigliana s.r.l. (15%).

Il Comune di Vermiglio l'ente è titolare di partecipazioni in Dolomiti Energia S.p.a. (pari allo 0,198%), in Primiero Energia S.p.a. (0,186%) e in Vermigliana S.r.l. (25%).

Al riguardo, come già osservato nei precedenti della Sezione (cfr. in part. delib. 58/PASP/2025, punto 5.5.), tale preesistente situazione non parrebbe ostativa all'acquisizione di una nuova partecipazione, sussistendo, se non altro, un ostacolo di tipo regolatorio nel perseguimento degli obiettivi sottesi alla CER attraverso l'organismo societario già partecipato: è infatti preclusa l'adesione ad una CER da parte di operatori economici con codice ATECO prevalente 35.11.00 quali sono appunto le citate società (35.14 commercio energia elettrica per Dolomiti energia) (cfr. D.M. 7 dicembre 2023 n. 414, nonché le Regole Operative in materia di CER adottate dal GSE, in attuazione di quanto previsto dall'art. dell'art. 30, co. 5, lett. b), del D.Lgs. 199/2021).

Resta in ogni caso in capo ai singoli comuni la verifica, nell'ambito dei piani di revisione e razionalizzazione annuale, circa la persistenza dei presupposti per il mantenimento di ciascuna partecipazione.

6. Onere di motivazione circa la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria e rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, cc. 1 e 3 TUSP)

6.1. In merito le Sezioni riunite (deliberazione n. 16/SS.RR.CO./2022/QMIG) hanno precisato che tale parametro di controllo *“assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato”*.

La sostenibilità finanziaria è inerente, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale.

La verifica deve tenere conto della completezza e della adeguatezza di approfondimento in ordine alla scelta compiuta dalla Amministrazione e, con riferimento specifico al parametro dell'adeguatezza, la valutazione deve *“modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata.”* (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.). La pronuncia sottolinea altresì la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazione sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un adeguato *business plan* (o di altre forme analoghe di analisi di fattibilità).

6.2. Il profilo della sostenibilità sul piano soggettivo, nel caso in esame, non desta particolari criticità atteso il modesto valore del costo connesso all'acquisto della partecipazione (euro 25) e dell'assenza di ulteriori esposizioni finanziarie degli enti conseguenti all'operazione. Va a tal proposito precisato come le relazioni allegate, pur prevedendo l'investimento per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, come chiarito dagli enti in sede di supplemento istruttorio, non intendono costituire - né giuridicamente potrebbero costituire - una previsione di impegni in tal senso.

6.3. Più ampie e articolate osservazioni sono necessarie con riferimento al profilo della sostenibilità finanziaria in termini oggettivi.

La Sezione osserva che le deliberazioni e le unite relazioni tecnico-finanziarie illustrano analiticamente il caso in cui ciascun ente avesse inteso costituire una autonoma CER. Ciò del resto, è quanto chiarito nella “Premessa metodologica” acquisita in sede istruttoria.

Tale modalità di esposizione dei risultati economici attesi dell’operazione, tuttavia, ha destato talune perplessità alla luce di quanto esaminato in sede di parere sulla pregressa adesione di altri enti alla medesima CER e volti alla realizzazione di una configurazione energetica facente capo ad una distinta cabina primaria.

In tale occasione è stato esaminato il “Business Plan previsionale 2025-2029 della Comunità Energetica” dal quale si ricavava l’esistenza di più “scenari” (a seconda della entità della potenza energetica installata e dei membri aderenti). Era stato fra l’altro prospettato, quantomeno in uno degli “scenari” descritti, l’assenza di investimenti pubblici, flussi finanziari positivi dall'anno n. 1 di avvio dell'attività sociale, una ripartizione paritaria tra soci *prosumer* e *consumer* degli incentivi conseguiti (cfr. in part. §5 flussi di cassa pag. 16 e ss che di seguito si riporta).

ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2025	2026	2027	2028	2029
Manutenzione impianti (di proprietà della soc. coop)	0,00 €	0,00 €	-1.640,80 €	-2.461,20 €	-4.102,00 €
Interessi passivi	0,00 €	0,00 €	-2.613,72 €	-6.534,30 €	-12.524,07 €
Totale ante ripartizione incentivi	18.373,30 €	25.701,09 €	40.056,32 €	51.291,81 €	90.059,64 €
Incentivi prosumer CER	-1.266,20 €	-11.565,49 €	-10.687,85 €	-10.735,88 €	-14.439,10 €
Incentivi quota consumer	-1.266,20 €	-11.565,49 €	-10.687,85 €	-10.735,88 €	-14.439,10 €
Risultato ante imposte	15.840,90 €	2.570,11 €	18.680,62 €	29.820,06 €	61.181,44 €
Aliquota IRES	-801,82 €	-616,83 €	-3.420,11 €	-3.435,48 €	-6.930,77 €
Aliquota IRAP	-98,56 €	-75,82 €	-420,39 €	-422,28 €	-851,91 €
Risultato di esercizio	14.940,53 €	1.877,46 €	14.840,12 €	25.962,30 €	53.398,77 €
Rata annuale verso istituti di credito	0,00 €	0,00 €	-4.922,40 €	-12.306,00 €	-23.586,50 €
Rata annuale verso soci	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.922,40 €
Flussi di cassa finanziari	14.940,53 €	1.877,46 €	9.917,72 €	13.656,30 €	24.889,87 €
Flussi di cassa cumulati finanziari	14.940,53 €	16.817,99 €	26.735,72 €	40.392,02 €	65.281,89 €

Dal medesimo documento si ricavava altresì una analitica esposizione di costi/ricavi (pagg. 13 e 14) che parimenti di seguito si riporta.

Prospetto ricavi:

	2025	2026	2027	2028	2029
Incentivi totali da FV>200kWp	2.922 €	2.922 €	2.940 €	2.940 €	2.940 €
Incentivi totali da FV<200kWp	0 €	52.488 €	52.931 €	63.386 €	92.534 €
Oneri di sistema	244 €	4.525 €	4.562 €	5.366 €	7.608 €
RID su nuovo FV di proprietà della soc. coop. CER	0 €	0 €	36.644 €	43.883 €	64.062 €
SEU	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Totale entrate	20.666 €	59.934 €	97.076 €	115.575 €	167.144 €

Prospetto costi:

COSTI DI GESTIONE FISSI	2025	2026	2027	2028	2029
Back Office di 1 Livello	0 €	-9.000 €	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €
Back Office di 2 Livello	0 €	-9.000 €	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €
Assistenza tecnico-amministrativa	-1.000 €	-3.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €
Gestione contabile della CER	-1.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
Costi di gestione generali della CER	-292 €	-5.833 €	-5.881 €	-6.927 €	-9.841 €
Totale costi di consulenza per gestione CER	-2.292 €	-29.833 €	-48.881 €	-49.927 €	-52.841 €
Costi del personale di struttura	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Accantonamenti TFR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Costi di marketing e servizi	0 €	-2.000 €	-500 €	-500 €	-500 €
Assicurazione	0 €	0 €	-984 €	-2.461 €	-4.717 €
Canoni di locazione e utenze	0 €	-2.400 €	-2.400 €	-2.400 €	-2.400 €
Totale costi fissi	-2.292 €	-34.233 €	-52.766 €	-55.288 €	-60.459 €

Nell'adesione dei tre Comuni ciascun ente ha prodotto la *“Relazione descrittiva tecnico-economica relativa allo sviluppo di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) nel territorio del Comune di (...)”* (a cui nel corpo dei deliberati ci si riferisce anche come *“studio di fattibilità tecnico-economica”*, di seguito, per brevità, anche solo relazione descrittiva). Il documento è stato redatto da una società privata appositamente incaricata (si tratta della medesima società incaricata dal Consorzio BIM Adige-Trento).

Le relazioni descrittive si articolano in diversi paragrafi nei quali si illustrano: le finalità pubbliche e le motivazioni sottostanti alla partecipazione alla CER (paragrafo 1); l'inquadramento territoriale dell'Ente in relazione alla cabina primaria, i consumi pubblici di energia elettrica, il potenziale fotovoltaico pubblico da installare e l'energia da condividere (paragrafo 2); gli aspetti economico-finanziari, in particolare riferiti agli incentivi sull'energia condivisa, agli investimenti a carico dell'Ente e alle connesse entrate illustrate in un piano cassa (paragrafo 3); i vantaggi per la collettività (paragrafo 4); i risultati della manifestazione di interesse a partecipare alla CER da parte di cittadini e imprese (paragrafo 5); l'analisi dei rischi (finanziari, tecnico-operativi, di partecipazione e governance) e le strategie per la loro mitigazione (paragrafo 6); le conclusioni. Più in particolare per ciascun comune evidenziano i fabbisogni energetici delle utenze pubbliche i relativi costi attuali, la potenza installabile in termini di impianti fotovoltaici in funzione delle stime di energia consumata e della quota di energia condivisibile.

I *“Piani cassa comunali”* stimano investimenti di 88.500,00 euro per il Comune di Ossana, di 115.500,00 euro per il Comune di Pellizzano e di 192.000,00 euro per il Comune di Vermiglio. Tutti destinati all'installazione di impianti fotovoltaici dimensionati in funzione della massimizzazione dell'energia autoconsumata e condivisa tra le utenze pubbliche di ogni singolo ente.

In sostanza, ciascuna relazione stima, per l'ipotesi in cui si fosse costituita un'autonoma CER comunale, una dimensione degli impianti fotovoltaici di nuova installazione, per ogni comune singolarmente, ottimizzata in funzione dell'autoconsumo e della condivisione per le utenze pubbliche dell'ente stesso.

Nell'ambito dei *"Piani cassa comunali"* viene indicato il ricorso parziale a indebitamento da parte degli enti: 61.950,00 euro per il Comune di Ossana, 34.650,00 euro per il Comune di Pellizzano e 57.600,00 euro per il Comune di Vermiglio.

I suddetti piani evidenziano, sulla base dei ricavi derivanti dagli incentivi da energia condivisa e da ritiro dedicato, nonché dal risparmio determinato dall'autoconsumo fisico (consumo di energia autoprodotta), un ritorno a flussi di cassa finanziari complessivi positivi dopo 7 anni per il Comune di Ossana, 9 anni per il Comune di Pellizzano e 10 anni per il Comune di Vermiglio.

Le relazioni, infine, illustrano quali strategie di mitigazione dei rischi connessi alla costituzione di una CER da parte di ogni singolo ente e all'installazione degli impianti fotovoltaici la *"partecipazione del Comune a una CER di area vasta, che aggrega multiple configurazioni di autoconsumo diffuso distribuite sul territorio"* e *"la possibilità di includere nella configurazione di condivisione dell'energia un impianto idroelettrico di prossimo allaccio alla rete"* (così, ad es., nella relazione descrittiva del Comune di Ossana, cfr. pag. 11, §6.4).

Ed invero, nei dei citati documenti, in modo pressoché analogo in tutte e tre le relazioni se, per un verso, si dà atto che *"l'analisi condotta ha dimostrato come la partecipazione comunale alla CER risponda a un rilevante interesse pubblico, contribuendo agli obiettivi nazionali ed europei di transizione energetica e decarbonizzazione, generando benefici economici diretti per l'ente e per la cittadinanza, e promuovendo modelli innovativi di sviluppo territoriale sostenibile"*, per altro verso, concludono nel senso che sussistono *"criticità significative"* dell'opzione di costituzione di una CER di dimensione esclusivamente comunale che *"si ritiene preferibile orientare la partecipazione del Comune di Ossana verso una CER di area vasta"*.

In altri termini, i documenti evidenziano un rischio *"sottodimensionamento"* della CER comunale, in ragione degli oneri gestionali, della complessità amministrativa, dei costi operativi e la necessità di competenze tecniche, specialistiche difficilmente disponibili in un comune di piccole dimensioni. La *"CER di area vasta"*, prosegue in modo condivisibile, il documento, *"consente di superare le criticità identificate attraverso la condivisione delle funzioni tecniche e amministrative, la ripartizione dei costi fissi su una base più ampia, l'accesso a competenze specializzate professionali e la realizzazione di economie di scala significative"*.

6.4. In sede istruttoria sono stati pertanto formulati una serie di quesiti volti a comprendere non soltanto gli elementi di convenienza dell'operazione nella prospettiva del singolo Comune, ma soprattutto l'impatto sistemico che l'ingresso dei tre enti comunali (Ossana, Pellizzano, Vermiglio) può determinare sull'organismo societario CER già costituito, e più in generale sul modello di funzionamento basato sulle configurazioni energetiche distinte per cabina primaria. Il riscontro istruttorio fornito dai tre enti ha chiarito che i Piani Cassa e gli studi allegati alle deliberazioni consiliari non descrivono *"la soluzione operativa realmente prescelta"*, bensì costituiscono strumenti analitici costruiti su un'ipotesi volutamente di massima — quella in cui ciascun Comune si ponga come promotore e fondatore di una propria CER autonoma, con realizzazione diretta di impianti fotovoltaici, costituzione di un nuovo soggetto giuridico, assunzione dei costi di struttura e ricorso a indebitamento. L'obiettivo di tale impostazione sarebbe dunque non quello di proporre un modello da attuare, ma un confronto consapevole tra alternative: la costituzione di CER autonome di piccola scala oppure l'adesione a una cooperativa già costituita e progettata per accogliere configurazioni territoriali multiple.

La scelta operativa - come ribadito più volte, in sede istruttoria - è stata quella di aderire alla CER Vallagarina, avvalendosi dell'energia prodotta dall'impianto idroelettrico che i tre Comuni stanno realizzando congiuntamente. L'analisi comparativa, infatti, ha mostrato che la soluzione della CER autonoma avrebbe implicato per ciascun Comune investimenti significativi, esposizione finanziaria, tempi di ritorno lunghi e l'impossibilità di beneficiare delle economie di scala. La CER Vallagarina, al contrario, è stata creata fin dall'inizio come struttura cooperativa in grado di sostenere uno sviluppo progressivo attraverso l'aggregazione di più configurazioni energetiche, ciascuna riferita alla propria cabina primaria, autonome nei flussi economici ma integrate nella *governance* e nella condivisione dei costi di struttura.

In sede di riscontro istruttorio è stato quindi rappresentato come l'estensione dell'operatività della CER - cioè l'ingresso di tre nuovi enti e di una nuova configurazione energetica - non incide negativamente sulla sostenibilità della società, ma produrrebbe effetti migliorativi. I ricavi da incentivi sono riconosciuti dal GSE configurazione per configurazione, senza alcuna interferenza tra configurazioni afferenti a cabine primarie diverse. Ogni configurazione genera i propri flussi economici e li distribuisce ai propri membri secondo il proprio regolamento; le entrate della configurazione originaria restano quindi integre e indipendenti.

Sul versante dei costi, è stato rappresentato che i costi fissi di struttura — già esaminati nella delibera 58/2025/PASP — sono stati dimensionati con una logica espansiva. L'ingresso di

ulteriori configurazioni permette di ripartire gli stessi costi su un numero maggiore di aderenti, riducendo il costo unitario per tutti. La CER Vallagarina realizza così le economie di scala previste già in sede costitutiva, migliorando la propria efficienza complessiva.

6.5. Ulteriori quesiti istruttori (cfr. *sub B*) i)-iii) della nota istruttoria), hanno inoltre riguardato la coerenza delle informazioni economico-finanziarie: investimenti, indebitamento, tempi di ritorno, criteri di riparto degli incentivi apparentemente disallineati con le previsioni del Business Plan già oggetto di valutazione per la CER Vallagarina.

In sede istruttoria è stato precisato che nella soluzione operativa non sarà effettuato alcun investimento fotovoltaico, né individuale né collettivo, né tramite CER in quanto l'unica fonte di produzione destinata alla configurazione sarà l'impianto idroelettrico consortile. Tale impianto, con potenza installabile 993 kWp e producibilità stimata di 3.700 MWh annui, è dimensionato in modo da garantire una quota significativa di energia condivisibile (1.184 MWh) e una quota eccedentaria utilizzabile da altre configurazioni della cooperativa. Gli incentivi già stimati tengono conto della produzione idroelettrica: 330.000,00 euro annui dal Ritiro Dedicato, più 130.240,00 euro di incentivi CER sulla quota condivisa dai tre Comuni.

In particolare (punto B), pag. 3 della nota di riscontro istruttoria) è stato evidenziato che i *“Comuni potranno beneficiare dei flussi economici derivanti dagli incentivi sull'autoconsumo diffuso fin dal primo anno di operatività della configurazione, senza dover attendere i tempi di ammortamento degli investimenti rappresentati nei piani cassa ipotetici. I benefici economici netti risulteranno inoltre superiori rispetto a quelli prospettati negli scenari con investimento diretto, in quanto non gravati dagli oneri finanziari per interessi passivi su mutui bancari e beneficianti di costi di gestione significativamente inferiori grazie alle economie di scala della struttura cooperativa”*.

Con riferimento, inoltre, ai i criteri di riparto degli incentivi. Nei piani comunali compaiono percentuali (ad es. 80% *prosumer*, 10% *consumer*, 10% costi di gestione) che divergono dal Business Plan della configurazione originaria. I Comuni chiariscono che tali percentuali sono solo ipotesi di lavoro formulate nell'ambito degli studi metodologici e non costituiscono né decisioni assunte né criteri che saranno effettivamente applicati. Ogni configurazione, infatti, ha autonomia regolamentare nel definire il proprio sistema di ritorno degli incentivi.

Lo schema di regolamento di riparto degli incentivi, peraltro, è stato acquisito e verrà sottoposto all'approvazione assembleare della CER nel 2026

È stata, inoltre, rilevata una certa disomogeneità metodologica tra i prospetti costi/ricavi del Business Plan CER e i Piani Cassa comunali. A tal riguardo è stato ribadito in sede di riscontro istruttoria (cfr. punti E ed F, pag. 6) che ciò deriverebbe essenzialmente dalla diversa funzione

dei documenti: il Business Plan descrive l'evoluzione della cooperativa nel suo complesso; i Piani Cassa comunali rappresentano scenari di CER autonome ipotetiche, non destinati a realizzarsi. Non esiste un business plan unitario di tutte le configurazioni perché il modello organizzativo CER prevede per definizione l'autonomia economica e tecnica delle configurazioni e l'unitarietà della governance societaria. Più in particolare si è osservato che: *“l'apparente difformità rispetto al dettaglio analitico dei costi esposto nel Business Plan previsionale 2025-2029 della CER Vallagarina deriva dalla diversa finalità e dal diverso livello di aggregazione dei due strumenti di analisi. Il Business Plan della CER Vallagarina rappresenta la proiezione economico-finanziaria complessiva di una cooperativa già costituita, operativa e dimensionata in prospettiva di crescita pluriennale, mentre i Piani Cassa comunali rappresentano proiezioni semplificate riferite a ipotetiche CER comunali autonome di piccole dimensioni, elaborate ai fini della valutazione di convenienza comparativa da parte dei rispettivi Consigli comunali. Aderendo alla CER Vallagarina, i tre Comuni beneficiano di una struttura organizzativa già operativa, con costi di funzionamento già sostenuti e dimensionati in prospettiva di crescita. I costi fissi di struttura, amministrazione, consulenza e gestione ordinaria quantificati nel Business Plan previsionale 2025-2029, elaborato considerando scenari di sviluppo pluriennale della cooperativa con ingresso di nuove configurazioni territoriali, risultano già sufficienti per assorbire l'adesione della nuova configurazione senza incrementi significativi della struttura organizzativa. Tali costi, ripartiti su una base associativa crescente, determinano un carico unitario per ciascuna configurazione significativamente inferiore rispetto a quello che graverebbe su piccole comunità energetiche comunali autonome”*.

Con riferimento ai rilevati 'disallineamenti' sui ricavi (cfr. punto F), pag. 7) è stato rappresentato che *“ i ricavi indicati nei Piani Cassa comunali rappresentano una stima dei benefici economici che ciascun Comune potrebbe conseguire nell'ipotesi di costituzione di una CER autonoma, calcolati sulla base dei profili di consumo energetico degli edifici e delle utenze pubbliche comunali, della produzione stimata degli impianti fotovoltaici ipotizzati sui lastrici solari degli edifici pubblici e dell'applicazione delle tariffe incentivanti previste dalla normativa vigente per l'autoconsumo diffuso nell'ambito delle comunità energetiche rinnovabili.*

Qualora i tre Comuni costituiscano effettivamente una configurazione unitaria nell'ambito della CER Vallagarina, come previsto dalle deliberazioni consiliari, i ricavi da incentivi complessivi della configurazione risulteranno dalla valorizzazione dell'energia effettivamente autoconsumata dai membri partecipanti in rapporto all'energia prodotta dall'impianto idroelettrico associato e da eventuali altri impianti di produzione rinnovabile conferiti alla configurazione. Tali ricavi complessivi saranno quindi ripartiti tra i membri della configurazione secondo i criteri definiti nel regolamento interno di distribuzione

dei ristorni, che potrà prevedere quote differenziate per prosumer, consumer e oneri di funzionamento della configurazione, in coerenza con gli schemi distributivi ipotizzati nei business plan comunali.

La sommatoria delle quote individuali rappresentate nei rispettivi Piani Cassa comunali fornisce pertanto un'indicazione orientativa dell'ordine di grandezza dei ricavi complessivi potenzialmente conseguibili dalla configurazione congiunta, ferma restando la necessità di verificare tale stima sulla base dei dati tecnici effettivi dell'impianto idroelettrico e dei profili di consumo reali dei membri aderenti. Tuttavia, è ragionevole attendersi che i ricavi effettivi della configurazione basata sull'impianto idroelettrico risultino superiori rispetto alla sommatoria delle stime elaborate nei Piani Cassa comunali riferiti agli scenari fotovoltaici, in considerazione della maggiore potenza installabile, della superiore producibilità e della migliore programmabilità dell'energia idroelettrica rispetto a quella fotovoltaica.

In ogni caso, l'autonomia della configurazione nella definizione delle proprie regole di ripartizione dei benefici economici tra i soci partecipanti consente di calibrare la distribuzione degli incentivi sulle caratteristiche effettive dei membri e sulle finalità sociali della comunità energetica, senza pregiudicare la coerenza complessiva del modello organizzativo della CER Vallagarina e consentendo di armonizzare le esigenze di uniformità gestionale del soggetto giuridico cooperativo con la necessaria flessibilità operativa richiesta dalle diverse realtà territoriali coinvolte.”.

6.6. In sede istruttoria sono stati altresì acquisiti elementi su due interconnessi profili, vale a dire in ordine all'esistenza di meccanismi di separazione e *governance* ai fini della gestione, nell'ambito del medesimo organismo societario-CER, di più configurazioni energetiche, e all'impatto dell'estensione dell'operatività della CER sulle aspettative sul conseguimento degli incentivi dei preesistenti membri della comunità (cfr. punto H), pagg. 9-11 del riscontro istruttorio).

Quanto al primo aspetto, oltre alla previsione statutaria (art. 5) che consente alla cooperativa di “dividere il territorio in cui opera in più zone e in più aree territoriali in relazione alle “CONFIGURAZIONI ENERGETICHE” sottese alle CABINE PRIMARIE cui sono allacciati gli impianti. Ciascuna configurazione energetica è indipendente dalle altre sotto il profilo della produzione e consumo dell'energia rinnovabile” viene in rilievo lo schema di regolamento per la ripartizione degli incentivi. È infatti ivi evidenziato come tali configurazioni adotteranno lo statuto della CER e il regolamento generale, che prevede “la possibilità di ogni configurazione di adottare regolamenti di cabina primaria preventivamente approvati dal Consiglio di amministrazione” e che “ai sensi del paragrafo 2.2.2.1.3 “Modalità di regolazione dell'importo della tariffa premio eccedentaria” delle Regole Operative emanate dal GSE, ogni configurazione è tenuta a mantenere una contabilità separata per i tipi di contribuzione che riceverà.” (art.2).

In merito alle aspettative degli attuali soci (pubblici e privati) che hanno già aderito, sulla scorta di quanto previsto dal Business Plan previsionale, gli enti hanno di conseguenza evidenziato che *“i flussi economici positivi già prospettati per i soci della configurazione della Vallagarina nel Business Plan previsionale 2025-2029 rimangono pertanto invariati”* e ciò quale conseguenza del *“piena autonomia nella generazione e nella distribuzione dei propri flussi economici derivanti dagli incentivi”* e che, anzi, *“l'ingresso della nuova configurazione determina un effetto positivo anche per i membri originari della CER Vallagarina, in quanto i costi fissi di struttura, amministrazione e gestione ordinaria della cooperativa, pur rimanendo sostanzialmente stabili nella loro consistenza complessiva, beneficiano di una ripartizione su una base associativa più ampia”*.

6.7. Ulteriori elementi istruttori hanno riguardato, infine, l'attuale operatività della società.

Il riscontro istruttorio (cfr. punto *sub I*) pag. 11-13), ma anche, come si dirà, gli esiti delle manifestazioni di interesse condotte dai Comuni di Vermiglio, Ossana e Pellizzano, confermano un riscontro positivo dell'iniziativa fra i clienti finali di energia potenzialmente interessati.

La CER Vallagarina, conta, infatti, allo stato 104 soci totali (87 persone fisiche *consumer*, 7 persone giuridiche *consumer*, 10 fondatori).

La preesistente configurazione energetica appare di imminente attivazione. È stato rappresentato che la CER Vallagarina risulta regolarmente registrata sul portale del GSE; la connessione del primo impianto produttivo è avvenuta di recente (l'impianto fotovoltaico da 300 kWp della Distilleria Marzadro). I rapporti con il GSE sono stati formalmente aperti per procedere all'attivazione della prima configurazione (CP AC221E00014), e si è attualmente in attesa del completamento dell'*iter* autorizzativo necessario per dare avvio alla condivisione dell'energia e al conseguimento dei relativi incentivi.

I Comuni hanno rappresentato che la CER inizi a beneficiare degli incentivi a partire da novembre 2025. Nella prima fase operativa (novembre 2025 - maggio 2026), la configurazione sarà alimentata esclusivamente dall'impianto da 300 kWp della Distilleria Marzadro, con una un'energia condivisibile pari a circa 100 MWh ed incentivi per circa 8.500 euro. Nella seconda fase operativa, si prevede l'entrata in funzione degli impianti pubblici realizzati sui tetti degli edifici comunali beneficiari del PNRR per una potenza complessiva di 419,8 kWp, (edifici comunali situati nei territori di Aldeno, Besenello, Volano, Nomi, Calliano e Nogaredo, come dettagliato nel Business Plan previsionale allegato a pagina 7), per una stima di incentivi di circa 29.000 euro.

6.8. Sulla scorta di quanto sopra, può concludersi, alla luce di quanto ulteriormente rappresentato in sede istruttoria, che l'adesione dei tre enti risulti motivata sufficientemente

anche in punto di sostenibilità economico finanziaria e convenienza dell'operazione, pur con le osservazioni che seguono.

Quanto rappresentato in sede istruttoria, infatti, comprova in modo plausibile che la reale "scelta operativa" perseguita, quella dell'adesione nel ruolo iniziale di *consumer* ad una CER di area vasta, individuata nella CER Vallagarina, costituisca soluzione preferibile rispetto alla costituzione di un organismo societario *ad hoc*. In ciò depongono le considerazioni, che appaiono condivisibili, in tema di "economia di scala" e di riparto, in una platea più ampia di soggetti, dei costi già stimati.

La sostenibilità economica della CER Vallagarina, inoltre, risulta già positivamente vagliata dalla Sezione con deliberazione n. 58/PASP/2025, più volte richiamata.

La peculiarità della costituzione, in seno alla CER già costituita, di una nuova configurazione energetica – secondo lo schema della CER c.d. multicabina, a quanto consta ancora inedito nel territorio trentino - richiede tuttavia un maggior sforzo di analisi istruttoria da parte dei singoli enti.

La Sezione osserva in linea generale che proprio l'esigenza di dimensionare configurazioni energetiche autonome e sovracomunali, rende opportuno che le analisi economico-finanziarie siano condotte su scenari di pari area dimensionale al fine di dare evidenza dell'entità degli incentivi conseguibili nella stessa configurazione energetica.

Si osserva ancora che, pur nella consapevolezza dei numerosi ed ineliminabili fattori di incertezza legati alla stima degli incentivi (che dipendono da numerose variabili che incidono su produzione, autoconsumo e condivisione di energia), essa rappresenta comunque il principale indicatore della convenienza dell'adesione alla CER che costituisce il cuore dell'onere motivazionale posto dall'art. 5 TUSP in capo ai singoli Comuni.

In quest'ottica, in aggiunta ad una analisi economico-finanziaria in scala comunale, che, come nel caso di esame, dia esaustivamente conto delle ragioni di adesione ad un'entità sovracomunale, è opportuno che l'istruttoria comprenda altresì un'analisi dell'intera configurazione energetica e che i risultati di questa siano chiaramente "riconciliati" con il *business plan* originario dell'intero organismo societario.

Nel caso di specie stato è evidenziato che "un'indicazione orientativa dell'ordine di grandezza dei ricavi complessivi" potenzialmente conseguibili dalla configurazione congiunta possa essere ricavata "dalla sommatoria delle quote individuali rappresentate nei rispettivi Piani Cassa comunali" (cfr. *sub H*, pag. 8); difetta, tuttavia, nelle citate relazioni una auspicabile analisi quantitativa delle

grandezze economico-finanziarie della costituenda configurazione energetica nel suo insieme e un'analisi dei suoi impatti sull'organismo societario esistente.

6.9. Sotto un ulteriore profilo si osserva ancora come dall'istruttoria emerga un elemento di incertezza degli orizzonti temporali di effettiva redditività dell'operazione, legati al conferimento – futuro – dell'impianto idroelettrico.

Risulta, infatti, plausibile (anche sulla scorta di casi analoghi esaminati, cfr. delibb. n. 21/PASP/2025 *cit.*) l'assunto che i ricavi effettivi della configurazione basata sull'impianto idroelettrico siano superiori rispetto alla sommatoria delle stime elaborate nei Piani Cassa comunali riferiti agli scenari fotovoltaici (*ibidem*) e che dunque detto impianto, quando operativo, si integrerà nella configurazione rafforzandone la sostenibilità economica e tecnica (*ibidem*, pag. 9). Tuttavia, l'impianto idroelettrico – le cui modalità realizzative e di finanziamento esorbitano dal perimetro del modulo di controllo *ex art.* 5 TUSP – risulta in fase avanzata di progettazione e la sua operatività è prevista nel giugno del 2027.

D'altro canto, è parimenti condivisibile l'assunto emerso in istruttoria circa il fatto che, nel frattempo, i Comuni possono partecipare alla CER anche senza impianti di produzione propri in fase iniziale, beneficiando dell'energia condivisa da altri membri della configurazione. Sul punto i risultati delle manifestazioni di interesse, opportunamente condotte dagli enti, evidenziano la presenza sul territorio di diversi impianti.

6.10. Su tali aspetti la Sezione auspica pertanto, come sopra accennato (punto 1.3.), anche in ragione del ruolo di “capofila” del Consorzio BIM e di referente nei rapporti con la società, che l'istruttoria tecnico-economica finalizzata all'adesione di enti pubblici alla CER tenga conto per il futuro di tali osservazioni oltre che dell'esigenza, posta dai requisiti tecnici derivanti dalla regolazione incentivante, di individuare un bacino territoriale (di utenze, fabbisogni energetici, potenza installabile) ottimale per la realizzazione dell'operazione in termini di incentivi conseguibili.

Si raccomanda, inoltre, ai Comuni di Ossana, Pellizzano e Vermiglio, sia nell'esercizio del proprio ruolo di *consumer* all'interno della compagine societaria, sia quali promotori dell'iniziativa sui propri territori, nonché al Consorzio BIM, nel suddetto ruolo di “referente”, di assicurare la massima collaborazione per la realizzazione degli obiettivi di condivisione energetica, in vista del conferimento di nuovi impianti alla configurazione, ivi compreso quello idroelettrico in corso di progettazione, nonché la massima informazione e trasparenza ai membri dei benefici spettanti (in coerenza, peraltro, con le previsioni statutarie, cfr. art. 2).

7. Onere di motivazione circa la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, cc. 1 e 3, TUSP)

La compatibilità della decisione assunta con i principi di efficienza, efficacia, economicità rispetto agli obiettivi perseguiti discende dalle considerazioni che precedono (di cui, in particolare, ai punti 6 e ss.). Va da sé, in ogni caso, che l'effettiva rispondenza dell'operazione ai suddetti criteri, tenuto conto della complessità e delle diverse variabili in gioco per la sua piena riuscita, non potrà che essere valutata in corso di gestione.

La Sezione, in proposito, alla luce di quanto sopra osservato (cfr. in part. §§6.8-10) auspica il massimo impegno del Consorzio, anche quale ente "aggregatore" della CER ed ente "capofila" ai sensi delle disposizioni provinciali in tema di *governance* delle società pubbliche, e di tutti i soggetti coinvolti, al monitoraggio sulla gestione, e più in generale ad una partecipazione 'proattiva' alla CER, con periodica ricognizione del permanere dei presupposti e delle finalità previste dalla normativa vigente.

8. Sottoposizione dell'atto a forme di consultazione pubblica (art. 5, c. 2 TUSP)

Si rileva la conformità dell'operato degli enti alla previsione di cui all'art. 5, c. 2, del TUSP il quale dispone che" *gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate*".

Tutti e tre i Comuni hanno disposto non soltanto la pubblicazione del deliberato consiliare sul proprio sito istituzionale ma anche l'avvio un percorso partecipativo delle collettività attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla costituzione della CER.

In particolare, il Comune di Ossana con deliberazione della Giunta comunale n. 162 del 7 ottobre 2025 ha approvato l'avviso pubblico di indagine per manifestazione di interesse finalizzato all'adesione alla Comunità energetica rinnovabile Vallagarina. Secondo quanto riportato nella relazione descrittiva dell'ente, il processo di raccolta *"ha generato 22 manifestazioni di interesse nell'ambito della Cabina Primaria AC221E00004. La composizione dei soggetti aderenti evidenzia una significativa presenza di persone fisiche, che ammontano a 18 manifestazioni, affiancate da 4 manifestazioni provenienti da persone giuridiche. (...) L'analisi della distribuzione dei ruoli dichiarati rivela una caratteristica distintiva del comune di Ossana rispetto al contesto territoriale circostante, rappresentata dalla prevalenza di soggetti interessati al ruolo di produttori o prosumer, che ammontano a 13 manifestazioni."* In seguito con deliberazione della Giunta comunale n. 181 del 30 ottobre 2025 è stato deliberato di sottoporre la proposta di partecipazione alla CER a consultazione pubblica

mediante avviso sull'albo telematico dell'Ente, comprendente la pubblicazione dello schema di deliberazione consiliare, di un modulo per le osservazioni e le proposte, della relazione tecnica e dello statuto.

Medesimo *iter* hanno seguito i Comuni di Vermiglio e Pellizzano, rispettivamente con deliberazioni delle proprie giunte comunali n. 186 dell'8 ottobre e n. 121 del 9 ottobre 2025, per quanto riguarda l'avviso pubblico di indagine per manifestazione di interesse finalizzato all'adesione alla Comunità energetica rinnovabile Vallagarina, e n. 200 del 29 ottobre e n. 130 del 30 ottobre 2025, per quanto riguarda la consultazione pubblica in relazione alla proposta di partecipazione alla CER.

Con riferimento alle manifestazioni di interesse la relazione descrittiva di Vermiglio riporta che *"Il processo di raccolta ha generato 14 manifestazioni di interesse nell'ambito della Cabina Primaria AC221E00004. La composizione dei soggetti interessati evidenzia una particolare caratteristica distintiva rappresentata dalla prevalenza di persone giuridiche, che ammontano a 8 manifestazioni, rispetto alle 6 manifestazioni presentate da persone fisiche. (...)".* Per quanto riguarda i ruoli risultano 11 *consumer*, 2 produttori o *prosumer* e una (1) manifestazione di interesse da parte di un titolare di superficie disposto a mettere a disposizione della comunità energetica spazi quali coperture, lastrici solari o pensiline per l'installazione di nuovi impianti fotovoltaici.

Per il Comune di Pellizzano *"L'iniziativa ha generato 45 manifestazioni di interesse nell'ambito della Cabina Primaria AC221E00004. La composizione dei soggetti partecipanti risulta caratterizzata da una nettissima prevalenza di persone fisiche, che rappresentano 41 delle manifestazioni totali, a fronte di 4 manifestazioni provenienti da persone giuridiche."*, 31 manifestazioni riguardano il ruolo di consumatori-*consumer*, 7 produttori-*prosumer* e 7 manifestazioni di interesse da parte di titolari di superficie.

Si ribadisce, come al di là della pubblicazione dello schema di deliberato, in via generale prescritta dall'art. 5, c. 2, TUSP per la regolare costituzione di qualsiasi società a partecipazione pubblica, le iniziative di sollecitazione dell'interesse delle collettività amministrate appaiono particolarmente importanti per lo sviluppo della CER, atteso il carattere "aperto" delle configurazioni ammissibili ad incentivo, purché nei limiti dei requisiti tecnici prescritti dalla regolazione di settore, ed utili per la diffusione (e miglior successo) dell'iniziativa, e, in quanto tali, rispondenti al canone di buona amministrazione.

9. Compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese (art. 5, c. 2 TUSP)

In disparte quanto rilevato nei parere favorevoli del revisore dei conti di ciascun Comune nei quali sinteticamente si prende atto che l'istruttoria evidenzierebbe l'assenza di rischi di distorsione della concorrenza in conformità con la disciplina sugli aiuti di Stato ("in quanto il Comune ... *opera a condizioni che risultano pienamente compatibili con le condizioni praticate nel mercato e con la disciplina in materia di aiuti*") né nelle delibere né nel *business plan* si fa più diffuso riferimento al tema della compatibilità dell'operazione con la disciplina dei Trattati, in particolare, in tema di aiuti di stato.

Fermo restando che, in via generale, la valutazione dell'amministrazione in merito alla compatibilità dell'intervento con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese (artt. 107 e 108 TFUE) deve essere supportata da un'adeguata attività istruttoria, tesa ad evidenziare l'assenza di potenziali rischi di lesione della concorrenza che il legislatore intende presidiare (cfr. *ex plurimis*, sentt. Corte Cost., sentenza n. 142/2018 e n. 86/2022), occorre osservare che, nella specie, l'attività svolta dalla CER e la stessa matrice europea della legislazione incentivante in materia costituiscono indici rilevatori della compatibilità dell'operazione con la disciplina eurounitaria.

Resta inteso in ogni caso, come recentemente osservato, che "*atteso il riparto di competenze e il perimetro del sindacato tra le differenti Istituzioni e plessi magistratali, anche sovranazionali, lo scrutinio funditus dei predetti profili fuoriesce dalla cognizione di questa Corte*" (Sezione regionale di controllo per la Toscana del. n. 77/2023/PASP).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige – sede di Trento, rende parere positivo, con le osservazioni sopra riportate di cui, in particolare, ai §§ 6.8-10 e 7, ai sensi dall'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), punti 1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 118, sui seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio comunale di Ossana n. 42 dell'11 novembre 2025, trasmessa il 12 novembre 2025;
- deliberazione del Consiglio comunale di Pellizzano n. 55 del 10 novembre 2025, trasmessa il 12 novembre 2025;
- deliberazione del Consiglio comunale di Vermiglio n. 46 dell'11 novembre 2025, trasmessa il 12 novembre 2025;

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano dell'Adige, ai Comuni di Ossana, Pellizzano e Vermiglio al Consiglio delle autonomie locali. Così deciso nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 .

Il Relatore

Ref. Carmine PEPE

(f.to digitalmente)

Il Presidente

Luisa D'EVOLI

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria

il Dirigente

Dott. Aldo PAOLICELLI